

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MAGENTA ASSOCIAZIONE CULTURALE E PEDAGOGICA STEINERIANA – APS"

Articolo 1

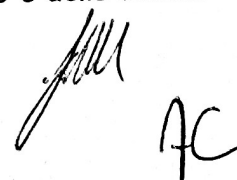
Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "MAGENTA Associazione Culturale e Pedagogica Steineriana - APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Arcore (MB) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 2

Scopi e attività principali dell'associazione

1. L'associazione non ha fini di lucro, è laica ed apartitica, persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale ed ha lo scopo di promuovere, diffondere ed attuare nel campo dell'educazione e della promozione sociale il pensiero antroposofico di Rudolf Steiner per dare un contributo al rinnovamento dell'educazione e dell'organismo scolastico e delle attività culturali connesse.
2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e specificatamente indicate dalle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



Handwritten signature and initials, possibly 'AC'.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In particolare, l'associazione si propone di:

- Organizzare conferenze, tavole rotonde, riunioni, pubblicazioni e relazioni con persone, scuole ed enti interessati alla pedagogia, all'educazione e al pensiero antroposofico di Rudolf Steiner.
- Promuovere tutte le iniziative che permettono di favorire lo sviluppo individuale del bambino e dell'adulto. Promuovere attività formative prevalentemente per i soci quali corsi, seminari, conferenze, dibattiti, eventi, convegni gratuiti o a pagamento.
- Costituire e gestire scuole Waldorf di ogni ordine e grado e strutture adibite a servizi sociali (biblioteche, gruppi gioco, laboratori, siti web...).
- Organizzare attività ricreative per bambini promosse dalle famiglie con o senza la presenza dei genitori e attività di sostegno scolastico, attività ludiche, laboratori artistici, teatrini volti al contrasto della povertà educativa e al rispetto sociale.
- Fornire consulenza pedagogica, familiare e sostegno alla genitorialità e volta alla prevenzione della dispersione scolastica anche in collaborazione con altre associazioni e figure professionali, gratuita o a pagamento.

4. L'Associazione può partecipare a bandi pubblici e privati che finanzino interventi di ogni genere atti a promuovere lo scopo e le attività dell'associazione. Stipulare convenzioni con Enti Locali, Istituzioni e Fondazioni per la gestione di servizi e strutture e simili inerenti allo scopo associativo. L'Associazione può compiere operazioni di carattere immobiliare e finanziario, compresa accensione di mutui, utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti.

5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore degli associati e dei loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

AC
fll



nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 3

Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.2 purché assumano carattere strumentale e secondario, siano espressamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione e siano svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 4

Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5

Entrate e patrimonio sociale

1. L'associazione, nel rispetto della normativa vigente, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo associativo contraendo all'occorrenza anche mutui o richiedendo finanziamenti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - eventuali quote sociali (di iscrizione e annuali);
 - eventuali contributi esterni pubblici o privati;
 - entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte;
 - entrate derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali;
 - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - rendite patrimoniali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

AMM *AC*

3. Il patrimonio è costituito da:

- beni di proprietà dell'associazione;
- eventuali contributi, donazioni e lasciti e anche donazioni o lasciti testamentari;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- eventuali contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da ogni altra eventuale entrata derivante dall'attività sociale.

Articolo 6

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio d'Amministrazione il Bilancio Consuntivo con Rendiconto economico e finanziario che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a sei mesi in caso di motivate esigenze.
3. Il Consiglio di Amministrazione nei documenti di bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Associazione ai sensi dell'art. 3.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'Art. 14 del Codice del terzo settore si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio d'Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8

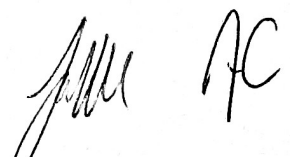
I soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi, lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il numero dei soci è illimitato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme



del rapporto associativo e delle modalità associative. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio d'Amministrazione.

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio d'Amministrazione tramite apposito modulo. Il Consiglio decide per l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 30 giorni. L'accoglimento è ritenuto valido per silenzio assenso e annotato sul libro degli associati, mentre il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi. Hanno diritto di voto in tutte le assemblee dei soci, a partecipare alle attività promosse dall'associazione e a fruire dei servizi dell'Associazione. I soci hanno diritto di essere eletti negli organi sociali.
4. Ciascun associato ha il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - tenere un comportamento consono con le finalità e i valori della associazione e rispettoso della dignità e dei diritti delle persone;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
5. La qualità di socio viene meno:
 - per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e che diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio d'Amministrazione;
 - per decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione in caso di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
 - per esclusione dichiarata dal Consiglio, per comportamenti ritenuti incongrui con valori, scopi e intenti dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni dell'interessato;
 - per decesso.
6. Avverso i provvedimenti di decadenza e esclusione l'interessato può presentare ricorso alla Assemblea entro 30 gg dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. La perdita della qualifica di socio, per qualunque causa, non dà alcun diritto al rimborso per le quote versate né sul patrimonio dell'associazione. Il socio espulso può ricorrere al giudizio dell'assemblea che, convocata entro



30 giorni dalla richiesta dell'espulso, dovrà riunirsi e, sentite le ragioni del socio ricorrente, convalidarne l'espulsione o reintegrarlo nell'Associazione.

Articolo 9

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, dietro approvazione del Consiglio d'Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari, soci e non soci, che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro previa compilazione di una apposita richiesta di collaborare con l'associazione in maniera non occasionale a titolo volontario.
4. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni della normativa tempo per tempo vigente.
2. I componenti degli organi sociali, salvo il componente dell'Organo di controllo, non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsati le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Articolo 11

L'assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composto da tutti gli associati e viene convocata almeno una volta all'anno.
2. Le Assemblee sono convocate mediante invio di lettera, pec, e-mail o messaggio istantaneo a tutti i soci, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno anche affissi presso la sede sociale.
3. Ogni socio avente diritto di voto ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto con delega scritta, con il massimo di tre deleghe per ciascun socio. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio d'Amministrazione o di un altro organo sociale.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio d'Amministrazione. Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere.
5. L'Assemblea delibera in ordine a:
 - nomina e revoca dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
 - approvazione Bilancio consuntivo;
 - indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - eventuale regolamento lavori assembleari;
 - responsabilità dei componenti degli organi sociali e azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ricorsi presentati da soci non ammessi;
 - ricorsi presentati da soci contro i quali è stata pronunciata delibera di esclusione o decadenza;
 - modifiche statutarie;
 - scioglimento della Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio residuo.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
7. Le delibere sono approvate con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.



7

8. Per deliberare le modifiche allo statuto: in prima convocazione devono essere presenti i 2/3 dei soci e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di 3/4 degli associati.
10. I voti, sono espressi in modo palese, tranne quelli su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno a mezzo di scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
11. Nelle deliberazioni d'approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
12. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 12

Il Presidente e il Vice-presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
3. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Presiede il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio d'Amministrazione.
4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
5. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 13

Il Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione; ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.



Handwritten signatures, likely of the President and Vice-President, in black ink.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea.
4. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.
5. Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, per l'espletamento del loro ufficio.
6. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei suoi membri lo ritenga necessario. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni del consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. La carica di consigliere si perde per *morte*, dimissioni rassegnate con comunicazione scritta o revoca da parte dell'assemblea data da comportamento ripetutamente in contrasto con gli scopi dell'Associazione. Il sostituto è il primo dei non eletti; in caso non vi sia, si procede alla convocazione della assemblea per la nomina del sostituto. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'organo. Se viene meno la metà dei consiglieri inizialmente eletti l'intero consiglio di amministrazione risulta decaduto e con urgenza il Presidente convoca la Assemblea per la nomina del nuovo organo.
8. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più dei consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Articolo 14 L'organo di controllo

1. L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
2. L'Organo di Controllo della Associazione ha forma monocratica.
3. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto dalla Assemblea, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
4. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
7. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.




8. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

Articolo 15

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo di controllo.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio d'Amministrazione, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Articolo 16

Scioglimento e Norme di rinvio

1. In caso di scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, indicati dalla Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio pubblico competente.
2. Per tutto quanto non è stabilito nel presente statuto si richiamano il Codice del Terzo Settore e le vigenti disposizioni legislative in materia.


FABIO MARIANI
PRESIDENTE


FLAVIO CATALANO
VICE PRESIDENTE